

Sommario

1. Premessa.....	2
2. Ambito di applicazione e perché si applica ad Holländer S.r.l.....	2
3. Chi è il <i>whistleblower</i> ?	2
4. Che cosa può essere segnalato?	4
Dubbi?.....	5
Segnalazioni anonime	5
Segnalazioni inammissibili	5
5. Canale interno di segnalazione	6
Come?.....	6
A chi?	6
Contenuto della segnalazione	7
Come viene gestita?	7
Prima istruttoria e verifica ammissibilità	8
Richieste di chiarimenti	8
Istruttoria	8
Esito.....	8
Archiviazione.....	8
Fondatezza della segnalazione	9
Trattamento dei dati personali.....	9
6. Sistema di tutele e misure di protezione	9
Condizioni per la protezione del <i>whistleblower</i>	9
Garanzia di riservatezza.....	10
Divieto di misure ritorsive.....	10
Limitazione di responsabilità.....	11
7. Condizioni per segnalazione esterna e divulgazione al pubblico.....	12
8. Disposizioni finali	13

1. Premessa

Con il decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24, è stata recepita nell'ordinamento italiano la direttiva UE 2019/1937 riguardante "la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione" (cd. disciplina whistleblowing). L'obiettivo della disciplina nazionale è quella di garantire un elevato livello di protezione delle persone che segnalano la commissione di illeciti, creando dei canali di comunicazione sicuri all'interno delle organizzazioni pubbliche e private, permettendo il contrasto e la prevenzione dei fenomeni illeciti in danno dell'ente di appartenenza.

A tal fine, Holländer S.r.l. ha predisposto un canale di segnalazione interno per consentire la segnalazione di illeciti di cui i dipendenti, collaboratori e altri soggetti (di seguito *'whistleblower'*) vengano a conoscenza nel proprio contesto lavorativo, affidandone la gestione ad un consulente esterno. Inoltre, è stato ritenuto opportuno disciplinare il *whistleblowing* con il presente Regolamento, in linea con le previsioni legislative e le Linee Guida dell'Autorità Nazionale Anti Corruzione (ANAC) del 12 luglio 2023.

Resta in ogni caso impregiudicato l'obbligo di pubblici ufficiali e incaricati di pubblico servizio di dover denunciare i reati procedibili d'ufficio dei quali abbiano avuto notizia nell'esercizio o a causa delle loro funzioni o dei loro servizi, in virtù delle leggi penali vigenti.

2. Ambito di applicazione e perché si applica ad Holländer S.r.l.

Il D.lgs. 24/2023 espande la tutela del *whistleblower* al settore privato, imponendo a determinati enti la predisposizione di un canale interno di segnalazione. In particolare, Holländer S.r.l. ha approntato un canale di segnalazione interno in quanto:

- nell'ultimo anno ha impiegato, in media, più di 50 lavoratori dipendenti;
- è soggetta alle previsioni del D.lgs. 231/2001 ed ha adottato un Modello di organizzazione e gestione.



A fronte dell'ambito di applicazione della normativa ad Holländer S.r.l., i *whistleblower* potranno compiere una **segnalazione** mediante il **canale interno** ovvero, nei casi tassativamente previsti, eseguire una **segnalazione esterna all'ANAC**, **divulgare la notizia al pubblico** o **denunciare** il fatto all'Autorità giudiziaria.

3. Chi è il *whistleblower*?

Il *whistleblower* è la **persona che segnala le violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea** che possano ledere **l'interesse pubblico** o **l'integrità dell'ente privato**, di cui è venuto a conoscenza nel proprio **contesto lavorativo**.

Il novero dei *whistleblower* tutelati ricomprende, non soltanto gli apicali e i dipendenti, ma anche altre figure interne o esterne all'impresa. La protezione, infatti, è operativa anche verso le persone che siano collegate in senso ampio all'organizzazione in cui si verifica la violazione. Per questo motivo, la tutela è apprestata anche a soggetti terzi 'connessi' al *whistleblower* (come colleghi o parenti) che possono subire ritorsioni all'interno del contesto lavorativo, nonché a *whistleblower* anonimi, quando la loro identità venga scoperta in un secondo momento.

Possono assumere la qualifica di *whistleblower*:

tutti i lavoratori subordinati di Holländer S.r.l.

i lavoratori autonomi e i collaboratori che svolgono la propria attività lavorativa presso Holländer S.r.l.

i lavoratori o i collaboratori, che svolgono la propria attività lavorativa presso soggetti del settore pubblico o privato che forniscono beni o servizi o che realizzano opere in favore di Holländer S.r.l. (fornitori)

i liberi professionisti e i consulenti che prestano la propria attività presso Holländer S.r.l.

i volontari e i tirocinanti, retribuiti e non retribuiti, che prestano la propria attività presso Holländer S.r.l.

i soci e le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto, presso Holländer S.r.l.

Tali soggetti possono compiere una segnalazione, e dunque assumere la qualifica di *whistleblower*, anche:

- **prima** dell'instaurazione di uno dei citati rapporti contrattuali, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali;
- quando sia in corso un **periodo di prova**;
- **successivamente** allo scioglimento del rapporto contrattuale, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite nel corso del rapporto stesso.

Inoltre, le misure di protezione a tutela del *whistleblower* si applicano anche a:

il **facilitatore**, ovvero la persona fisica che assiste il *whistleblower* nel processo di segnalazione, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata

persone del medesimo contesto lavorativo del *whistleblower* e che sono **legate a esso da uno stabile legame affettivo o di parentela** entro il quarto grado

colleghi di lavoro del *whistleblower* che lavorano nel medesimo contesto lavorativo dello stesso e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente

enti di proprietà - in via esclusiva o in compartecipazione maggioritaria di terzi - del *whistleblower*

enti presso i quali il *whistleblower* presta la propria attività lavorativa.

4. Che cosa può essere segnalato?

Ai sensi della normativa nazionale è segnalabile ogni **violazione** (intesa come atto, comportamento od omissione) di disposizioni nazionali o dell'Unione europea che possa pregiudicare l'interesse pubblico o l'integrità di Holländer S.r.l., di cui il *whistleblower* sia venuto a conoscenza nel proprio **contesto lavorativo**, ossia durante lo svolgimento delle proprie attività lavorative o professionali, sia pure in modo casuale.

Le violazioni possono consistere in:

- **illeciti** amministrativi, civili o penali;
- **condotte illecite rilevanti ai sensi del D.lgs. 231/2001**, o violazioni del Modello di organizzazione e gestione ivi previsti → **tali segnalazioni possono essere effettuate solo tramite il canale interno**;
- illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea o nazionali relativi ai seguenti **settori**:
 - appalti pubblici;
 - prevenzione del riciclaggio e finanziamento del terrorismo;
 - sicurezza e conformità dei prodotti;
 - tutela dell'ambiente;
 - tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi.

Non appaiono ragionevolmente configurabili per la natura e le attività produttive e commerciali svolte da Holländer S.r.l., ma fanno parte delle violazioni segnalabili, gli illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea o nazionali relativi ai seguenti settori: servizi, prodotti e mercati finanziari; sicurezza dei trasporti; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori.

- Atti ed omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione europea (a titolo esemplificativo frodi, corruzione o a qualsiasi altra attività illegale connessa alle spese dell'Unione);
- Atti od omissioni riguardanti il mercato interno, che compromettono la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali (a titolo esemplificativo le violazioni delle norme dell'UE in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, di imposta sulle imprese e i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle imprese);
- Atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione europea.

Le violazioni potrebbero essere costituite, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, dai seguenti comportamenti:

- commissione di reati in generale;
- comportamenti vessatori o persecutori;
- ripetuto mancato rispetto delle procedure aziendali;
- demansionamento o modifiche stipendiali non trasparenti o giustificati;
- irregolarità amministrative e negli adempimenti contabili e fiscali;
- sottrazione di beni aziendali, anche informatico e/o digitali;
- distruzione di beni aziendali, anche informatico e/o digitali;
- appropriazione indebita di denaro, valori, forniture appartenenti ad Holländer S.r.l.;
- falsificazione, alterazione, distruzione, occultamento o uso inappropriato di atti, documenti o dichiarazioni;
- accettazione di denaro, beni, servizi o altro beneficio come incentivo per favorire fornitori/aziende;
- falsificazione delle presenze a lavoro;
- rivelazione di informazioni di natura riservata, soggette a segreto industriale o ad altro vincolo per indicazione della legge o di disposizioni aziendali;

- utilizzo delle risorse e dei beni di Holländer S.r.l. per uso personale, senza autorizzazione;
- irregolarità in materia di antiriciclaggio;
- frodi informatiche, accessi abusivi a sistemi informatici, estrazione illegittima di banche dati;
- atti di inquinamento ambientale o traffico illecito di rifiuti;
- trattamento illecito di dati personali;

Per una più esaustiva elencazione degli eventuali illeciti che possono costituire violazioni segnalabili si rinvia all'art. 2, co. 1, n. 3 e all'Allegato – Parte I del D.lgs. 24/2023.

Dubbi?

Le segnalazioni possono riguardare non solo le violazioni commesse, ma anche:

- le violazioni **non ancora commesse**, ma che il *whistleblower* ritenga possano ragionevolmente esserlo sulla base di elementi **concreti**. In particolare, potranno essere segnalate le condotte che siano dirette in modo non equivoco a commettere una violazione;
- le condotte volte ad **occultare** le violazioni sopra indicate.



N.B. Per compiere una segnalazione **non è necessario che il *whistleblower* sia assolutamente certo dell'effettivo accadimento dei fatti segnalati o dell'identità dell'autore degli stessi**. Inoltre, i **motivi** (anche personali) che hanno indotto il *whistleblower* a compiere la segnalazione sono irrilevanti ai fini del suo esame e gestione. Qualora il *whistleblower* sia portatore di un interesse personale connesso all'oggetto della segnalazione dovrà dichiarare fin da subito quale esso sia. Tale dichiarazione non esclude dalla tutela prevista dalla legge la segnalazione.

Segnalazioni anonime



Le **segnalazioni anonime** – ossia prive di ogni riferimento identificativo del *whistleblower* – **sono ammesse e verranno gestite**, ove si presentino adeguatamente **circostanziate e rese con dovizia di particolari**, ovvero siano tali da far emergere fatti e situazioni relazionandoli a contesti determinati. Tuttavia, con la predisposizione del canale di segnalazione interno, Holländer S.r.l. mira ad **incentivare le segnalazioni confidenziali**, tutelandone la riservatezza del contenuto e l'identità del *whistleblower*, in quanto assicurano una più **facile gestione della segnalazione** e la **protezione del *whistleblower*** da ritorsioni o altri pregiudizi. Resta fermo che la tutela del *whistleblower* opera solo nei confronti di soggetti individuabili, riconoscibili e riconducibili alle categorie dei destinatari di cui al punto 3 del presente Regolamento.

Segnalazioni inammissibili

In ogni caso, sono inammissibili, venendo dunque chiuse e archiviate senza istruttoria:

- le segnalazioni **palesamente prive di fondamento**, tali per cui non giustificano alcun accertamento;
- le segnalazioni **non chiare** o fondate su una **generica esposizione dei fatti**, tali da non consentirne la comprensione;
- le segnalazioni basate su **semplici supposizioni** o '**voci di corridoio**' scarsamente attendibili;
- le segnalazioni fondate su contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un **interesse di carattere personale** del *whistleblower* che attenga esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro ovvero inerenti ai propri rapporti con le figure gerarchicamente sovraordinate o con colleghi (ad esempio, vertenze di lavoro, discriminazioni, conflitti interpersonali tra colleghi), a meno che non siano collegate o collegabili alla commissione di una violazione come sopra esemplificata;
- le **notizie già di pubblico dominio**;
- le segnalazioni di violazioni per le quali la normativa nazionale o europea **già preveda in via obbligatoria un meccanismo di segnalazione ad hoc** (servizi finanziari, prevenzione riciclaggio, terrorismo, sicurezza nei trasporti, tutela dell'ambiente).

5. Canale interno di segnalazione

Come?

Ai sensi dell'art. 4 D.lgs. 24/2023, tutte le segnalazioni dovranno essere effettuate attraverso il canale di segnalazione interno di Holländer S.r.l., costituito dalla **piattaforma informatica WHISTLEBLOWER SOFTWARE** al seguente indirizzo:

<https://whistleblowersoftware.com/secure/Holländersrl>.

La piattaforma consente di compilare, inviare, ricevere e gestire la segnalazione – sia scritta che orale – in modo informatizzato, assicurandone la riservatezza e la confidenzialità. I dati trasmessi e memorizzati in WHISTLEBLOWER SOFTWARE sono crittografati e sottoposti a procedure di backup e disaster recovery. Il fornitore del sistema WHISTLEBLOWER SOFTWARE non può accedere al contenuto della segnalazione.

A seguito dell'inoltro della segnalazione, l'autore riceve dalla piattaforma un **codice identificativo univoco** utile per accedere successivamente alla segnalazione al fine di verificare lo stato della stessa, nonché l'eventuale richiesta di istruttoria da parte del Responsabile delle segnalazioni o gli esiti della stessa. Questo codice non consente di identificare in alcun modo il *whistleblower*. È dovere di ogni *whistleblower* **conservare diligentemente** il codice identificativo della segnalazione, non divulgarlo ad altri e non permettere a terzi di accedere alle informazioni contenute nella segnalazione. Il *whistleblower* non potrà accedere alla segnalazione inviata in altro modo.

Le segnalazioni non potranno essere inoltrate con altre modalità al di fuori della piattaforma.

Sul medesimo sito web è altresì presente una guida video operativa utile alla compilazione della segnalazione, presente al link <https://whistleblowersoftware.com/secure/hollandersrl/9ad45fe6-9fd1-4ba1-8813-07340a629f67>.

A chi?

La gestione delle segnalazioni pervenute mediante il canale interno è esternalizzata a Studio Legally quale **Responsabile delle segnalazioni esterno** ad Holländer S.r.l. Il Responsabile delle segnalazioni è dotato degli idonei requisiti di **autonomia, indipendenza e imparzialità** richiesti dalla normativa al fine di assicurare una gestione adeguata e priva di influenze delle segnalazioni, nonché delle adeguate competenze professionali necessarie a dar seguito alle stesse.

Nel caso in cui la segnalazione pervenga ad un soggetto diverso dal Responsabile delle segnalazioni (ad esempio superiore gerarchico, dirigente, amministrazione o risorse umane), quest'ultimo dovrà entro sette giorni indicare al mittente che le segnalazioni vanno formulate mediante il canale telematico interno predisposto e inoltrate al Responsabile delle segnalazioni esterno.

Nel caso in cui le segnalazioni riguardino una condotta tenuta dal Responsabile delle segnalazioni esterno, quest'ultimo dovrà astenersi dal gestire la segnalazione in quanto in stato di conflitto di interessi. In questa ipotesi, le segnalazioni compiute mediante il canale interno dovranno essere indirizzate all'ufficio di Direzione Amministrativa interno ad Holländer S.r.l. mediante l'apposito modulo distintamente previsto nella piattaforma online.

Contenuto della segnalazione

Per la corretta gestione del canale interno, nonché per adottare tutte le misure rivolte ad accertare la violazione contestata, la segnalazione dovrà essere il più possibile **precisa** e **circostanziata**, offrendo il maggior numero di elementi al fine di consentire al Responsabile di effettuare le dovute verifiche.

In particolare, è necessario che risultino chiari i seguenti elementi essenziali della segnalazione, anche ai fini del vaglio di ammissibilità:

→ i **dati identificativi della persona whistleblower** (nome, cognome e ruolo/funzione svolta), nonché un recapito (e-mail o telefono) a cui comunicare i successivi aggiornamenti (si precisa come ogni comunicazione con il Responsabile inerente alla gestione della segnalazione avverrà esclusivamente all'interno della chat crittografata presente nel canale interno di segnalazione);

→ le **circostanze di tempo e di luogo** in cui si è verificato il fatto oggetto della segnalazione e, quindi, una **descrizione dei fatti oggetto della segnalazione**, specificando i **dettagli relativi alle notizie circostanziali** e ove presenti anche **le modalità con cui si è venuto a conoscenza dei fatti** oggetto della segnalazione;

→ le **generalità** o altri elementi che consentano di identificare il soggetto cui attribuire i fatti segnalati.

Non necessari in caso di segnalazioni anonime

È utile anche che alla segnalazione vengano allegati **documenti** che possano fornire elementi di fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione, nonché **l'indicazione di altri soggetti** potenzialmente a conoscenza dei fatti.

In relazione alla descrizione dei fatti oggetto della segnalazione, il modulo presente sulla piattaforma contiene alcuni elementi da compilare/selezionare di carattere obbligatorio, la cui assenza determina l'impossibilità di inoltrare la segnalazione, o facoltativo. Inoltre, è possibile inserire allegati – quali foto, video, documenti word o pdf – a supporto della segnalazione.

Come viene gestita?

Il Responsabile delle segnalazioni esterno valuterà le segnalazioni ricevute con imparzialità e competenza, trattando i dati e i documenti ricevuti in via riservata nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali e secondo le tempistiche di seguito indicate:



Prima istruttoria e verifica ammissibilità

Il Responsabile delle segnalazioni esterno, entro **7 giorni** dalla ricezione rilascia al *whistleblower* **avviso di ricevimento**. Ricevuta la segnalazione, il Responsabile svolge una **prima sommaria istruttoria**, analizzando la segnalazione al fine di determinarne l'ammissibilità, eventualmente anche sottoponendo richieste di chiarimenti al *whistleblower*. Nel caso in cui il Responsabile constati l'**inammissibilità** della segnalazione per:

- ➔ segnalazioni **palesamente prive di fondamento**, tali per cui non giustificano alcun accertamento;
- ➔ segnalazioni **non chiare** o fondate su una **generica esposizione dei fatti**, tali da non consentirne la comprensione;
- ➔ segnalazioni basate su **semplici supposizioni** o '**voci di corridoio**' scarsamente attendibili;
- ➔ segnalazioni fondate su contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un **interesse di carattere personale** del *whistleblower* che attenga esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro ovvero inerenti ai propri rapporti con le figure gerarchicamente sovraordinate o con colleghi, a meno che non siano collegate o collegabili alla commissione di una violazione come sopra esemplificata;
- ➔ **notizie già di pubblico dominio**;
- ➔ segnalazioni di violazioni per le quali la normativa nazionale o europea **già preveda un diverso meccanismo di segnalazione obbligatorio**;

lo stesso procederà alla **chiusura** e archiviazione della segnalazione senza istruttoria. La decisione di archiviazione sarà comunicata al *whistleblower* mediante il canale di segnalazione interno usato per l'interlocuzione.

Richieste di chiarimenti

Se quanto segnalato non è stato adeguatamente circostanziato, il Responsabile delle segnalazioni potrà **richiedere chiarimenti al *whistleblower*** mediante l'applicativo informatico WHISTLEBLOWER SOFTWARE. Si raccomanda, pertanto, al *whistleblower* di accedere periodicamente alla piattaforma per verificare eventuali richieste di chiarimenti / scambio di ulteriori informazioni relative alla segnalazione presentata durante tutte le fasi del procedimento di gestione della segnalazione.

Istruttoria

Nel caso in cui venga riscontrata l'ammissibilità della segnalazione, il Responsabile delle segnalazioni provvede a verificare la segnalazione ricevuta acquisendo ogni elemento utile alla valutazione di quanto segnalato, avendo cura di adottare misure idonee ad assicurare la **riservatezza dell'identità** del *whistleblower* laddove gli approfondimenti richiedano il necessario coinvolgimento di soggetti terzi. In ogni caso, l'**identità** del *whistleblower*, o qualsiasi altra informazione da cui questa può evincersi, **non potrà essere rivelata a terzi senza il consenso espresso del *whistleblower***.

Durante la fase istruttoria, il Responsabile delle segnalazioni non deve informare il **soggetto segnalato** del fatto che a suo carico è stata presentata una segnalazione né deve comunicargli gli esiti della gestione.

Il Responsabile delle segnalazioni deve fornire informazioni al *whistleblower* sullo stato di avanzamento dell'istruttoria, almeno con riferimento ai principali snodi decisionali. La fase di gestione della segnalazione avverrà in **3 mesi** a partire dall'invio dell'avviso di ricevimento della segnalazione.

Esito

✕ Archiviazione

Il Responsabile delle segnalazioni **archivia l'istruttoria** allorché:

- ➔ la segnalazione sia infondata;
- ➔ la segnalazione non possa essere provata con sufficienti evidenze;
- ➔ la condotta segnalata non sia una condotta rilevante ai sensi del D. lgs.24/2023 e/o non integri una violazione del modello di organizzazione e gestione adottato ai sensi del D. lgs. 231/2001;
- ➔ la segnalazione sia fondata su meri sospetti o voci;
- ➔ la segnalazione abbia ad oggetto fatti già trattati in procedimenti già definiti.

La decisione deve essere **adeguatamente motivata e comunicata al whistleblower** mediante il canale interno di segnalazione.

✓ **Fondatezza della segnalazione**

In caso di accertamento della **fondatezza** della segnalazione, il Responsabile provvede a **redigere una relazione** contenente le risultanze dell'istruttoria condotta e i profili di illiceità riscontrati. La relazione con allegata l'eventuale documentazione **verrà inviata** ai seguenti soggetti **se non coinvolti**: alla Direzione Amministrativa, ovvero all'Amministratore Delegato o, in via residuale, all'Organismo di Vigilanza evidenziando che si tratta di una segnalazione ai sensi del D. lgs. 24/2023 e omettendo l'indicazione dell'identità del *whistleblower*.

Il Responsabile e l'organo interno competente tra quelli sopra individuati valutano l'invio della relazione per i seguiti di competenza anche:

- ▶ alla **Direzione Amministrativa, o all'Amministratore Delegato o all'Organismo di Vigilanza**, per eventuali profili di responsabilità disciplinare;
- ▶ alla **Procura della Repubblica**, se si ravvisa una ipotesi di reato procedibile d'ufficio.

La trasmissione deve includere sia la relazione che la segnalazione anonimizzata e le evidenze raccolte dal Responsabile delle segnalazioni, avendo cura di precisare che si tratta di una segnalazione ai sensi del D. lgs. 24/2023.

Trattamento dei dati personali

Ogni trattamento dei dati personali contenuti nella segnalazione, compresi i dati del *whistleblower* e del segnalato, sarà compiuto da **Holländer S.r.l.** – quale titolare del trattamento – a norma del Regolamento (UE) 2016/679 ('GDPR'). Il trattamento operato per le procedure di *whistleblowing* è necessario per **adempiere gli obblighi legali**, imposti dal D.lgs. 24/2023, a cui è soggetto il titolare del trattamento, ai sensi dell'art. 6, co.1, lett. c).

Per compiere le operazioni di trattamento dei dati personali, Holländer S.r.l. si avvale anche di soggetti **responsabili esterni del trattamento**.

Le segnalazioni, nonché ogni documentazione accessoria, saranno conservate solo per il tempo necessario e comunque **non oltre cinque anni** a partire dalla data di comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione. I dati personali non saranno oggetto di diffusione e verranno archiviati esclusivamente all'interno del territorio dello Spazio Economico Europeo.

Il titolare e i responsabili del trattamento hanno adottato le misure tecniche ed organizzative più idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato a prevenire ogni rischio per i diritti e le libertà degli interessati, tenendo conto delle misure previste agli artt. 25, 28, 30, 32, 35 GDPR. Per approfondire le misure di sicurezza implementate per la piattaforma di segnalazione WHISTLEBLOWER SOFTWARE si rinvia al "Documento sulla Sicurezza" predisposto dal Whistleblower Software ApS.

6. Sistema di tutele e misure di protezione

Condizioni per la protezione del whistleblower



Le **misure di protezione** previste dalla normativa e dal presente Regolamento si applicano quando ricorrono le seguenti condizioni:

- ▶ al momento della segnalazione, il *whistleblower* aveva **fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle violazioni segnalate fossero vere**;
- ▶ la segnalazione è stata effettuata nel **rispetto del presente Regolamento e della disciplina prevista dal D.lgs. 24/2023**.

Le misure a protezione del *whistleblower* potranno **decadere** allorché:

☞ venga accertata, anche con sentenza di primo grado, la sua **responsabilità penale** per i reati di **diffamazione** o di **calunnia** o nel caso in cui tali reati siano commessi con la denuncia all'Autorità giudiziaria;

☞ venga accertata la sua **responsabilità civile** per lo stesso titolo, e per dolo e colpa grave,

Inoltre, verso il *whistleblower* potrà essere irrogata una **sanzione disciplinare** sulla base del CCNL di categoria applicato.

Garanzia di riservatezza

Holländer S.r.l ha predisposto il canale interno di segnalazione affinché questo garantisca la **riservatezza** e la **confidenzialità** della segnalazione. La garanzia della riservatezza è necessaria per **tutelare l'identità del whistleblower** contro il rischio di misure ritorsive o altri pregiudizi derivabili dalla segnalazione (es. reputazionali).

Nel rispetto dei principi fondamentali in materia di protezione dei dati personali, quali quello di limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, Holländer S.r.l e il Responsabile delle segnalazioni esterno non utilizzeranno le segnalazioni oltre quanto necessario per dare alle stesse adeguato seguito.

L'identità del *whistleblower*, nonché **ogni altra informazione da cui può evincersi direttamente o indirettamente tale identità** (come la documentazione allegata alla segnalazione), non può essere rivelata a **persone diverse** da quelle competenti a gestire il canale interno di segnalazione **senza il consenso espresso** del *whistleblower*.

L'identità del *whistleblower* è tutelata anche in sede di procedimenti penali o disciplinari.

Nell'ambito del **procedimento disciplinare** attivato da Holländer S.r.l. contro il presunto autore della condotta segnalata, l'identità del *whistleblower* non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Qualora invece la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e l'identità del *whistleblower* risulti indispensabile alla difesa del soggetto cui è stato contestato l'addebito disciplinare o della persona comunque coinvolta nella segnalazione, quest'ultima sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo **previo consenso espresso** del *whistleblower* alla rivelazione della propria identità.

In tali casi, è dato preventivo avviso al *whistleblower* mediante comunicazione scritta delle ragioni che rendono necessaria la rivelazione dei dati riservati.

Qualora il *whistleblower* neghi il proprio consenso, la segnalazione non potrà essere utilizzata nel procedimento disciplinare che, quindi, non potrà essere avviato o proseguito in assenza di elementi ulteriori sui quali fondare la contestazione.

Resta ferma in ogni caso, sussistendone i presupposti, la facoltà di Holländer S.r.l. di procedere con la denuncia all'Autorità giudiziaria. Nell'ambito di **procedimenti penali**, ove richiesto dall'Autorità giudiziaria, l'identità del *whistleblower* potrà essere rivelata, fornendo a quest'ultimo **preventivo avviso** mediante comunicazione scritta delle ragioni che rendono necessaria la rivelazione della propria identità.

Holländer S.r.l. assicura la medesima garanzia di riservatezza altresì in **favore delle persone coinvolte e/o menzionate nella segnalazione e ai facilitatori o altri soggetti tutelati** dalla normativa.

Divieto di misure ritorsive

Ai sensi del D.lgs. 24/2023, è fatto divieto di porre in essere qualsiasi **comportamento, atto od omissione**, anche solo tentato o minacciato, **posto in essere in ragione della segnalazione**, che **provochi o possa provocare** al *whistleblower* o agli altri soggetti tutelati, in via diretta o indiretta, **un danno ingiusto** (di seguito 'misure ritorsive').

A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, sono sempre considerate misure ritorsive le seguenti condotte, ove strettamente collegate alla segnalazione:

- ☞ licenziamento, sospensione o misure equivalenti;
- ☞ retrocessione di grado o mancata promozione;

- ➊ mutamento di funzioni, cambiamento del luogo di lavoro, riduzione dello stipendio, modifica dell'orario di lavoro;
- ➋ sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell'accesso alla stessa;
- ➌ note di demerito o referenze negative;
- ➍ adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria;
- ➎ coercizione, intimidazione, molestie o ostracismo;
- ➏ discriminazione o comunque trattamento sfavorevole;
- ➐ mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione;
- ➑ mancato rinnovo o risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine;
- ➒ danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui social media, o pregiudizi economici o finanziari, comprese la perdita di opportunità economiche e la perdita di redditi;
- ➓ inserimento in elenchi impropri sulla base di un accordo settoriale o industriale formale o informale, che può comportare l'impossibilità per la persona di trovare un'occupazione nel settore o nell'industria in futuro;
- ➔ conclusione anticipata o annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi;
- ➕ annullamento di una licenza o di un permesso;
- ➖ richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici.

Nell'ipotesi in cui il *whistleblower* subisca delle ritorsioni, lo stesso può rivolgersi all'ANAC, al quale è affidato il compito di accertare se esse siano conseguenti alla segnalazione o se, invece, le presunte condotte ritorsive siano frutto di valutazioni autonome. Il *whistleblower* può rivolgersi altresì all'Autorità giudiziaria per far accertare la ritorsività di un atto/comportamento/omissione. In tali circostanze, il D.lgs. 24/2023 assegna una serie di misure di tutela e sostegno in favore del *whistleblower* contro possibili misure ritorsive.

Limitazione di responsabilità

All'insieme delle tutele riconosciute al *whistleblower* si aggiunge anche la **limitazione della responsabilità rispetto alla rivelazione e alla diffusione di alcune categorie di informazioni**. Tale limitazione opera al ricorrere di determinate condizioni, in assenza delle quali vi sarebbero conseguenze in termini di responsabilità penale, civile, amministrativa o disciplinare.

Affinché la limitazione possa operare devono sussistere **congiuntamente** le seguenti condizioni:

- ➊ che al momento della rivelazione, vi siano **fondati motivi** per ritenere che le **informazioni siano necessarie e indispensabili per far emergere e scoprire la violazione**. È esclusa ogni limitazione per le informazioni **superflue** a quelle necessarie, per quelle **non pertinenti** e quelle fornite per **ulteriori e diverse ragioni** (ad esempio, gossip, fini vendicativi opportunistici o scandalistici);
- ➋ che la segnalazione sia stata effettuata nel **rispetto delle condizioni previste** dal presente Regolamento e dal D.lgs. n. 24/2023 per beneficiare delle misure di protezione a tutela del *whistleblower*.

In particolare, il *whistleblower* **non sarà chiamato a rispondere né penalmente, né in sede civile e amministrativa** in caso:

- di rivelazione e utilizzazione del **segreto d'ufficio** (art. 326 c.p.);
- di rivelazione del **segreto professionale** (art. 622 c.p.);
- di rivelazione dei **segreti scientifici e industriali** (art. 623 c.p.);
- di violazione del **dovere di fedeltà e di lealtà** (art. 2105 c.c.);
- di violazione delle disposizioni relative alla **tutela del diritto d'autore**;
- di violazione delle disposizioni relative alla **protezione dei dati personali**;
- di rivelazione o diffusione di informazioni sulle violazioni che **offendono la reputazione** della persona coinvolta.

Con riguardo alle modalità di accesso alle suddette informazioni il *whistleblower* non incorre in alcuna responsabilità, anche di natura civile o amministrativa, per l'acquisizione delle informazioni sulle violazioni o per l'accesso alle stesse, purché **tale acquisizione non costituisca "di per sé" un reato**. L'immunità da ogni



responsabilità opera, quindi, ove **l'acquisizione** di informazioni o l'accesso ai documenti **sia avvenuto in modo lecito**, mentre **rimane sanzionata l'eventuale acquisizione abusiva di tali informazioni, ad esempio mediante accesso abusivo o frode informatica.**

7. Condizioni per segnalazione esterna e divulgazione al pubblico



A fronte dell'attivazione di un canale di segnalazione interno ad Holländer S.r.l., il *whistleblower* potrà compiere una segnalazione esterna all'ANAC, solamente nel caso in cui alla segnalazione interna **non sia stato dato efficace seguito** entro il termine di tre mesi previsto. Per inverso, il *whistleblower* potrà procedere direttamente alla segnalazione esterna quando:

- il canale di segnalazione interno non sia attivo o non sia conforme alle condizioni previste dalla normativa nazionale;
- il *whistleblower* abbia fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna alla stessa non sarebbe dato efficace seguito (ad esempio, per il rischio che le prove di condotte illecite possano essere occultate o distrutte o vi sia il timore di un accordo tra chi riceve la segnalazione e la persona coinvolta nella segnalazione, o ancora all'ipotesi in cui il gestore della segnalazione sia in conflitto di interessi);
- il *whistleblower* abbia fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna correrebbe il rischio di subire ritorsioni (ad esempio quando si siano già verificate situazioni ed eventi analoghi nell'ente);
- il *whistleblower* abbia il fondato motivo di ritenere che la violazione potrebbe costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse (ad esempio, nel caso in cui la violazione richieda in modo evidente un intervento urgente da parte di un'autorità pubblica per salvaguardare un interesse che fa capo alla collettività quale ad esempio la salute, la sicurezza o la protezione dell'ambiente).

In ogni caso, i fondati motivi che legittimano il ricorso alla segnalazione esterna devono basarsi su circostanze concrete, che devono essere allegate alla segnalazione, e su informazioni effettivamente acquisibili.

Il *whistleblower*, inoltre, potrà compiere una segnalazione esterna all'ANAC anche ove ritenga di aver subito una misura ritorsiva a seguito di una segnalazione interna a Holländer S.r.l.

Le segnalazioni esterne possono essere effettuate in forma scritta tramite la piattaforma informatica prevista dall'ANAC:

<https://whistleblowing.anticorruzione.it/#/>



Con riferimento alla **divulgazione al pubblico**, questa potrà avvenire solamente in seguito al previo esperimento, **senza efficace seguito**, di una segnalazione interna ad Holländer S.r.l. e di una segnalazione esterna all'ANAC. Per inverso, il *whistleblower* potrà procedere direttamente alla divulgazione al pubblico quando:



- il *whistleblower* abbia il fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente per il pubblico interesse (considerato come una situazione di emergenza o di rischio di danno irreversibile, anche all'incolumità fisica di una o più persone, che richieda che la violazione sia tempestivamente svelata con ampia risonanza per impedirne gli effetti);
- il *whistleblower* abbia il fondato motivo di ritenere che la segnalazione possa comportare il rischio di ritorsioni;
- il *whistleblower* abbia il fondato motivo di ritenere che la segnalazione possa non avere efficace seguito (ad esempio quando possono essere occultate o distrutte prove ovvero quando si abbia il fondato timore che chi ha ricevuto la segnalazione interna o esterna possa essere colluso con l'autore della violazione).

8. Disposizioni finali

Il presente Regolamento verrà affisso in bacheca e tutti i lavoratori dipendenti e collaboratori hanno l'obbligo di prenderne integrale visione.

Eventuali modifiche al Regolamento stesso verranno parimenti affisse in bacheca e comunicate tempestivamente.

Holländer S.r.l., con l'attivazione del canale interno di segnalazione, provvederà a programmare con cadenza periodica degli incontri di formazione volti alla sensibilizzazione del personale interno sulle tematiche connesse alla disciplina Whistleblowing (ivi compresa la disciplina sul trattamento dei dati personali), così da creare un'opportuna consapevolezza circa le finalità e le tutele riconosciute dal D.lgs. 24/2023, nonché una cultura di integrità e responsabilità all'interno dell'impresa.